



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/21

Dec. n. 8/21

Il giorno 19 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 1° luglio u.s., nei confronti di:

- 1) CAVALLARO Sebastiano**, nato il 16.01.1978 a Taormina (ME) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "T.N.T." con tessera n. 21069509 e licenza Fuoristrada amatoriale n° X00516;
- 2) C. C.**, nato il 10.07.2007 a Terni e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "T.N.T." con tessera n. 21069522 e licenza Mini Offroad n° W00519;

incolpati di:

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° - C. C. - ex art. 32 RMM) e ciò in quanto domenica 27 giugno 2021, presso il Crossodromo "Il Tridente" di Nettuno alle ore 16:00 circa, al termine della 5° prova di campionato regionale motocross, all'interno della interdetta postazione di cronometraggio, il 1°, CAVALLARO Sebastiano (genitore/accompagnatore del 2°, C. C.) si scagliava verbalmente e fisicamente (non toccandolo, ma non rispettando il distanziamento) contro il Direttore di Gara, pronunciando le seguenti frasi: **"Quali cazzo di bandiere brutti stronzi ti spacco la faccia andate a fanculo"**, scaraventando la cartella del DdG in mezzo alla pista, mentre transitavano i piloti della 125 senior. ».*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 1° luglio u.s. dalla Procura Federale;

- ESAMINATI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la richiesta di sanzione del DdG e la proposta di sanzione del CdGD preposti alla manifestazione di campionato regionale motocross - cod. LAZMX012 - disputatasi il 26 giugno 2021 presso il crossodromo "Il Tridente" a Nettuno (RM) nonché tutti gli atti alle stesse allegati;

HA FISSATO la data della decisione - ai sensi dell'art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 17 luglio 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dagli incolpati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

osserva

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati e di cui in premessa, riferiscono di fatti di estrema gravità. L'esame

della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato Sebastiano CAVALLARO, nonché del di lui figlio C. C. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M., in ordine a tali fatti.

Gli atti ufficiali della gara innanzi citata rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le violazioni poste in essere dall'incolpato Sebastiano CAVALLARO, quale genitore accompagnatore del proprio figlio, il pilota C. C., in occasione della quinta prova di campionato regionale motocross, cui il secondo ha partecipato come pilota. Invero, la disamina di tali atti, tra cui la proposta di sanzione del C.d.G.D., il rapporto del D.d.G, nonché il rapporto della gara predetta, consente di ritenere fondate le contestazioni avanzate in questa sede dalla Procura Federale nei confronti di entrambi gli incolpati, attesa, tra l'altro, la loro provenienza da soggetti fidefacenti e la fede privilegiata di cui gli stessi sono dotati, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E, Direttori di Gara.

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che gli incolpati non hanno depositato alcuna memoria entro i termini fissati, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa".

Il contegno perpetrato dal CAVALLARO padre nei confronti del Direttore di Gara in occasione della gara del 26.06.2021 (ove risulta egli abbia usato espressioni minacciose verso il predetto D.d.G.), è da considerarsi certamente scorretto e antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare alcuna norma di comportamento.

L'incolpato Sebastiano CAVALLARO, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento

contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

II. Ciò posto, questo Giudice ritiene gli incolpati Sebastiano CAVALLARO e C. C., responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

Come detto, è evidente che il Sebastiano CAVALLARO si sia reso responsabile delle violazioni al R.d.G. contestategli con il capo di incolpazione.

Parimenti, anche l'altro incolpato, figlio del predetto, C., deve essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 32 R.M.M. della condotta perpetrata dal proprio genitore e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 32 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Sebastiano CAVALLARO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e, pertanto, rilevante dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi

confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza del suddetto incolpato, ritiene equa nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera federale e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 19 gennaio 2022), così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi nove. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dal predetto Sebastiano CAVALLARO, il quale, incurante del ruolo genitoriale ricoperto, ha ritenuto di poter liberamente minacciare gli addetti F.M.I., a suo dire, rei di aver ingiustamente sanzionato il proprio figlio C. per sorpasso in regime di bandiera gialla. Fermo restando, infatti, che - contrariamente all'assunto dell'incolpato Sebastiano CAVALLARO - le bandiere utilizzate nel corso della gara sono risultate del tutto regolari, non può esserci giustificazione alcuna per un contegno del genere nei confronti dei Funzionari F.M.I. per il solo fatto di disapprovare le decisioni dagli stessi assunte su un campo di gara.

Nel contempo, anche all'incolpato C. C. quale soggetto ritenuto oggettivamente responsabile della condotta perpetrata dal proprio genitore-accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., va applicata la sanzione inibitoria, seppure in misura ridotta, di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G., per il periodo di mesi 1 (uno), ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 1 e giorni 15, con fine pena per il 19 agosto 2021.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., e l'art. 32 R.M.M. dichiara:

1) CAVALLARO Sebastiano, nato il 16.01.1978 a Taormina (ME) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "T.N.T." con tessera n. 21069509 e licenza Fuoristrada amatoriale n° X00516;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 19 gennaio 2022;


2) C. C., nato il 10.07.2007 a Terni e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "T.N.T." con tessera n. 21069522 e licenza Mini Offroad n° W00519;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 19 agosto 2021.

Depositata il 19 luglio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunico, a cura della Segreteria, a:

- Cavallaro Sebastiano (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di C. C.);
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;

- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.